

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Contratto di cessione di cubatura - Azione revocatoria - Ammissibilità - Presupposti - Fondamento - Condizioni.

Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18291 del 03/09/2020 (Rv. 659100 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2901](#), [Cod Civ art 2740](#)

CORTE

CASSAZIONE

18291

2020